

Giornata formativa SINDAR LODI, 24 MARZO 2015 La Direttiva Seveso III

ing. Edoardo Galatola, ing. Caterina Paoella

Seveso 3
peculiarità



SEVESO III - PECULIARITÀ

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4)

- Viene previsto un meccanismo per cui, su sollecitazione da parte di uno stato membro, la Commissione possa valutare se escludere che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I possa dar seguito ad un incidente rilevante. A seguito della valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.

Autorità competente (art. 6)

- Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla direttiva nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.
- Se resta auspicabile che nel recepimento l'autorità competente sia unica, in caso contrario va almeno garantito il coordinamento.

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 8)

- Per quanto concerne la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo Sistema di gestione Sicurezza le principali novità riguardano l'obbligo di redigerli anticipatamente ed il principio di proporzionalità.
- In particolare Politica e SGS vanno elaborati, per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- Inoltre Politica e SGS sono attuati tramite mezzi e strutture idonei in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuazione può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Rapporto di sicurezza (art. 10)

- Per quanto concerne il Rapporto di Sicurezza non sono riportate differenze significative; viene precisato il termine per l'invio, in particolar modo per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1^o giugno 2016, mentre per gli altri stabilimenti due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. (per le definizioni vedi al punto Definizioni).
- Interessante è invece la precisazione relativamente agli stabilimenti nuovi, per cui l'iter istruttorio sembrerebbe indicato in una sola fase e non in due come attualmente avviene in Italia (fase NOF e definitivo).

Piani di emergenza (art. 12)

- Per quanto concerne i piani di emergenza Interni vengono precisate le tempistiche per la loro elaborazione che sono contestuali alla redazione dei Rapporti di Sicurezza.
- Relativamente ai Piani di Emergenza Esterni, oltre a ribadire l'obbligo per i soli stabilimenti di soglia superiore, viene data una tempistica per la redazione da parte delle autorità designate (per noi Prefetture), ovvero entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore e quella per l'aggiornamento, non superiore a tre anni.

Controllo dell'urbanizzazione (art. 13)

- Il controllo dell'urbanizzazione viene esteso, rispetto alla 96/82/CE, anche alle vie di trasporto.
- Inoltre si sollecita una maggiore armonizzazione tra le diverse norme applicabili (es. protezione civile e controllo urbanizzazione) per evitare la ripetizione di valutazioni e consultazioni.

Informazioni al pubblico (art. 14)

- Nel ribadire lo strumento della scheda informativa di cui all'Allegato V, si suggerisce di integrare il Rapporto di Sicurezza con una sintesi non tecnica.
- Viene inoltre ribadita la necessità di aggiornamento dell'informazione almeno ogni cinque anni.

Ispezioni (art. 20)

- Viene confermata la regolamentazione delle ispezioni. Viene inoltre indicata la periodicità minima, ovvero l'intervallo fra due visite ***consecutive*** in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Ciò, se non in contrasto con la normativa nazionale italiana, ne vincola il rispetto anche in situazioni di personale tecnico non sufficiente i fabbisogni.
- Viene anche indicato il tempo massimo di quattro mesi per la comunicazione al gestore delle conclusioni ***dell'ispezione*** e tutte le misure da attuare

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale (art. 15)

- Viene ribadito quanto già proposto nella Direttiva 2003/105/CE recepita con il D.Lgs. 238/2005.
- Viene precisato che il processo decisionale deve riguardare nuovi stabilimenti, modifiche significative e nuovi insediamenti limitrofi

Scambi di informazioni e sistema informativo (art. 21)

- Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva

Linee guida (art. 24)

- La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Modifica degli allegati (art. 25)

- La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.

Esercizio della delega (art. 26)

- Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nell'articolo 26.

Procedura di comitato (art. 27)

- La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sanzioni (art. 28)

- Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Clausola d'informazione e di revisione (art. 29)

- Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva.
- In tal modo vengono sistematizzate le occasioni per eventuali successivi aggiustamenti.

Recepimento (art. 31)

- Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015.
- Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° giugno 2015.
- Per quanto riguarda gli OCD (Oli Combustibili Densi) è possibile che il recepimento venga anticipato in Italia dato che la classificazione non dipende dalla 1272/2008/CE, ma dall'autoclassificazione di Concawe.

ing. Edoardo Galatola

edoardo.galatola@sindar.it

ing. Caterina Paolella

caterina.paolella@sindar.it

